

**PROCEDURA IN ECONOMIA, DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 5 DEL D.LGS 36/2023,
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL CODICE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA E/O
VERNICIATURA DEGLI AUTOBUS/MEZZI DI ATAP s.p.a.".**

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

che i servizi offerti sono forniti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto convenzioni fondamentali dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL, international labour organization – ILO), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la "convention concerning occupational safety and health and the working environment (n° 155)";
- la "dichiarazione universale dei diritti umani";
- l'art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza).

che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

**PROCEDURA IN ECONOMIA, DA SVOLGERSI AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 5 DEL D.LGS 36/2023,
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL CODICE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA E/O
VERNICIATURA DEGLI AUTOBUS/MEZZI DI ATAP s.p.a."**

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)